



CITTA' DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola
UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 1539 DEL 18 MARZO 2020

Prot. N. 4678 del 18/03/2020

OGGETTO: emergenza COVID-19 - divieto accesso ai parchi gioco, giardini e aree verdi di tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

Considerato che direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in data 11.3.2020 ha dichiarato "pandemia" la diffusione del Coronavirus;

Visti:

- il D.L. 23.2.2020, n. 6 convertito in legge con modificazioni dalla L. 13 del 5.3.2020 ed in ispecie, l'art. 2, che testualmente recita "*Le autorità competenti, con le modalità previste dall'art. 3 commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1*";
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.2.2020, 25.2.2020, 1.3.2020, 4.3.2020, 8.3.2020 e 9.3.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che "*Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.*"

Visto altresì il D.P.C.M. 11.3.2020 che integra e specifica il contenuto dei precedenti DPCM;

Considerata la rapida evoluzione della situazione epidemiologica ed il suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi a livello nazionale;

Dato atto che la ratio dei disposti normativi sopra richiamati consiste nell'evitare ogni forma di assembramento di persone e, più in generale, ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Ravvisata l'opportunità di adottare misure coerenti e in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati e in tal senso pienamente rispettosi del limite posto dall'art. 35 del D.L. 9/2020;

Ritenuto che in tale contesto sia particolarmente efficace l'adozione di provvedimenti urgenti e improcrastinabili che prevenivano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità, ed in particolare la chiusura al pubblico di tutti i parchi gioco, giardini e aree verdi esistenti sul territorio comunale dalla data odierna e fino al 25.3.2020 incluso allo scopo di evitare assembramenti di persone e potenziali situazioni di contagio;

Dato atto che si ravvisano i presupposti di contingibilità ed urgenza finalizzati a tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità tali da giustificare l'adozione di misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

Visti e richiamati l'art. 50 comma 5 e l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che riconoscono al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, il potere di emanare provvedimenti

28838 – STRESA (VB) – piazza Matteotti, 6

tel. 0323 – 939.111 * 0323 – 939.261

protocollo@cert.comunestresa.it * info@comune.stresa.vb.it



CITTA' DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola
UFFICIO DEL SINDACO

contingibili ed urgenti a tutela e per la salvaguardia della salute e dell'incolumità pubblica a livello locale;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale la chiusura al pubblico, sino al 25.3.2020 compreso (e fatte salve eventuali necessità che impongano la proroga) di tutti i parchi gioco, giardini ed aree verdi esistenti sull'intero territorio comunale.

RACCOMANDA

Il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo on line e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - o al Comando di Polizia Municipale;
 - o alla Prefettura di Verbania
 - o alla Stazione Carabinieri di Stresa

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Stresa, 18.3.2020

IL SINDACO
Cav. Giuseppe Bottini